



Coordinamento Nazionale del Settore della Pesca

NOTA AFFARE 457
Problematiche pesca nel Mar Adriatico

**Audizione con il Presidente della
Commissione Agricoltura E Produzione Agroalimentare**

Sen. Roberto Formigoni

Roma, 17 Febbraio 2015



**ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE
AGCI AGRITAL**

Via A. Bargoni, 78 - 00153 Roma
Tel. 06.583281 - Fax 06.58328350



**CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE
FEDERCOOPESCA**

Via Torino, 146 - 00184 Roma
Tel. 06.48905284 - Fax 06.48913917



**LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE
LEGA PESCA**

Via A. Guattani, 9 pal. B - 00161 Roma
Tel. 06.4416471 - Fax 06.44164723



Coordinamento Nazionale del Settore della Pesca

NOTA AFFARE 457 **(Problematiche pesca nel Mar Adriatico)**

Premessa

Per il settore della pesca, al contrario dell'acquacoltura per la quale non esistono taglie minime, la questione della taglia minima delle vongole e quella della taglia minima dei mitili viaggiano su binari paralleli, ma diversi.

Mentre la taglia minima delle vongole è prevista nell'Allegato III del Reg. CE 1967/2006 (sebbene già presente nella normativa nazionale dal 1968), la taglia minima dei mitili è contemplata esclusivamente nella normativa nazionale (art. 89 del DPR 2 ottobre 1968 n. 1639). Ne deriva che, se si vuole modificare le taglie minime di entrambe le specie, occorre da una parte intervenire sulla normativa comunitaria (vongole) e dall'altra su quella nazionale (mitili). Ciò ovviamente comporta approcci differenti.

Da anni le Organizzazioni del Coordinamento Pesca dell'Alleanza delle Cooperative Italiane (ACI), perseguono l'obiettivo di sensibilizzare le Istituzioni ad adottare solo le taglie minime comunitarie, per non penalizzare inutilmente i pescatori italiani rispetto a quelli comunitari. I pescatori italiani, infatti, oltre ad essere chiamati a rispettare le taglie minime previste nell'Allegato III del cosiddetto Regolamento Mediterraneo, hanno limitazioni di taglia da rispettare anche per altre specie, con tutto ciò che ne deriva anche a livello sanzionatorio (ad esempio mitili, canalicchi, go,...). La sanzione penale, infatti, insiste su tutte le specie pescate sottotaglia (nazionali e comunitarie). Occorre inoltre rimarcare che il DPR citato risale al 1968 quando anche le conoscenze scientifiche e le esigenze di mercato erano legate alla situazione socio-politica dell'epoca.

Per quanto attiene alla questione delle vongole, la situazione è più articolata e chiama in causa azioni sia a livello comunitario (taglia minima) sia a livello nazionale (aspetti sanzionatori).

VONGOLE –TAGLIA MINIMA

Il Coordinamento Pesca dell'Alleanza delle Cooperative Italiane, nel corso dell'iter della proposta COM 889/2013, il cosiddetto Regolamento *Omnibus*, ha avanzato una serie di emendamenti tra i quali figura uno volto a trovare una soluzione alla questione della taglia minima delle vongole. Come è noto l'allegato III del Regolamento CE 1967/2006, il cosiddetto Regolamento Mediterraneo, prevede una taglia minima per le vongole pari a 25 mm.

Avanzando la richiesta di modifica della taglia minima della vongola e tentando di introdurre una tolleranza sul pescato, il Coordinamento Pesca dell'Alleanza delle Cooperative Italiane ha riscontrato una chiara e netta chiusura da parte della Commissione europea poiché:

- 1) Occorrono inequivocabili evidenze scientifiche che dimostrino che la maturazione degli esemplari avviene anche con taglie inferiori a 25 mm.



Coordinamento Nazionale del Settore della Pesca

2) La nuova PCP è tutta incentrata sulle taglie minime, o, meglio, sulla taglia minima di riferimento per la conservazione.

Analogamente alla riduzione delle taglie minime, non è percorribile la strada della reintroduzione di una tolleranza sul pescato (sebbene infatti non sia stato abrogato l'art. 91 del DPR 1639/68 che prevede una tolleranza del 10% sul pescato, di fatto questo è superato dalla normativa comunitaria, gerarchicamente superiore, proprio con il Reg. CE 1967/2006 che prevede tolleranza zero sia per la cattura sia per la commercializzazione).

Il Coordinamento Pesca dell'Alleanza delle Cooperative Italiane, per bypassare gli ostacoli normativi, propose un emendamento al Regolamento *Omnibus* volto ad introdurre la possibilità per gli Stati membri di convertire la taglia minima in 220 esemplari per Kg: anche questa proposta è stata rigettata da Bruxelles. La proposta mutuava la possibilità offerta dallo stesso regolamento Mediterraneo per acciughe e sardine. Questa soluzione avrebbe potuto contribuire al superamento del problema della tolleranza sul pescato.

Allo stato attuale, dopo la conclusione del Trilogo, avvenuta lo scorso 29 gennaio si ritiene sia difficile apportare modifiche al testo dell'*Omnibus* che dovrà solo fare un passaggio in Parlamento (presumibilmente ad aprile) e in Consiglio per l'adozione formale. Si ritiene che sia improbabile che il Parlamento deliberi modifiche a maggioranza avendo precedentemente conferito pieno mandato all'on. Cadec di negoziare nel Trilogo. Allo stesso modo non è immaginabile che il Consiglio, dopo approvazione in Trilogo, ritorni sui suoi passi.

Più praticabile, rispetto alla richiesta di deroghe o di modifiche ai regolamenti vigenti, sembra oggi la possibilità di rivedere le misure tecniche del Regolamento "Mediterraneo" nell'ambito di piani di gestione pluriennali previsti dal Regolamento di base della PCP riformata, ed in particolare in quelli proposti in chiave regionalizzata (art.18 Reg 1380/2013). Questi piani, che verrebbero approvati dalla Commissione UE con atti delegati, dovendo rispecchiare le specificità dei singoli bacini, o delle diverse GSA, potrebbero infatti giustificare nuove misure tecniche e di gestione.

Da più parti viene invocata la necessità di una ricerca approfondita che abbia dignità scientifica condotta da esperti indipendenti. Il vero problema è perché non si fa? Chi dovrebbe finanziare tale ricerca? Il Governo se ne può fare carico? Al posto di destinare 80.000 euro per una ricerca di carattere bibliografico che non soddisfa le esigenze della Commissione europea, non sarebbe stato più opportuno aggiungerne altri 80.000 finanziando una ricerca sul campo?

VONGOLE-SANZIONI

La questione della taglia minima, di competenza comunitaria, si interseca con gli aspetti sanzionatori che, come è noto, sono di competenza degli Stati membri.



Coordinamento Nazionale del Settore della Pesca

La storia

Il DPR 1639/68 (art. 86: *Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per novellame si intendono gli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate negli articoli che seguono*) prevede che la pesca degli individui sotto taglia, appartenenti alle specie elencate nello stesso DPR con tanto di taglia minima (ripresa poi dal Regolamento Mediterraneo), sia considerata pesca di novellame (presupposto errato, poiché i biologi ci insegnano che spesso individui sotto taglia non sono novellame, ma semplicemente individui immaturi o di piccole dimensioni). L'art. 24, comma 1, della legge 963/65 individua nella cattura di novellame un reato di tipo contravvenzionale (arresto o ammenda). Da qui nasce la sanzione di tipo penale adottata fin dal 1968 dall'Italia.

Il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ha abrogato la legge 963/65, ma, pur operando un *restyling* degli aspetti sanzionatori dovendo anche introdurre il sistema di punti sulla licenza di pesca, ha mantenuto l'arresto da due mesi a due anni o ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro per le catture sottotaglia.

Cosa fare?

Senza ombra di dubbio gli aspetti sanzionatori vanno di pari passo con la questione della taglia minima, ma se si riuscisse a far passare la proposta di 220 esemplari a Kg, che la categoria ritiene una risposta parziale, sarebbero inevitabilmente minori le possibilità di incorrere in un reato: si tratterebbe di una proposta che consentirebbe di fatto la reintroduzione di un margine di tolleranza.

Un'altra soluzione sarebbe quella di trasformare la sanzione penale in sanzione amministrativa, ma a quale prezzo? Il Regolamento CE 1005/2004, il cosiddetto regolamento IUU (pesca illegale, non regolamentata, non dichiarata), oltre a prevedere che gli Stati membri possano contemplare sanzioni penali per le infrazioni gravi (e la cattura di sottotaglia è considerata infrazione grave) prevede anche che le sanzioni debbano essere "sufficientemente dissuasive". E' quindi presumibile che, trasformando la sanzione da penale ad amministrativa, il legislatore ne preveda un innalzamento del valore. Su questo sfondo peraltro registriamo con favore l'iniziativa parlamentare adottata di recente in occasione della discussione in Commissione Agricoltura del Senato del c.d. collegato "agricolo"; uno specifico emendamento proposto dal relatore tende a riscrivere interamente la parte sanzionatoria del citato decreto n. 4 e, oltre a coordinare l'intero apparato alle nuove disposizioni introdotte con il Regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla nuova PCP anche in tema di obbligo di sbarco, provvede a depenalizzare la cattura di specie al di sotto della taglia minima di conservazione; la proposta tende altresì ad affermare la non punibilità di catture effettuate con attrezzi regolamentari. Tutto ciò accompagnato da un lieve aumento della sanzione amministrativa, non più penale quindi.

Un'iniziativa che però, secondo il Coordinamento nazionale Pesca dell'Alleanza delle Cooperative Italiane deve fare i conti con il tempo; il collegato "agricolo" si trova infatti ancora in prima lettura al Senato. Quindi ancora molto indietro. L'auspicio del Coordinamento Pesca dell'Alleanza delle Cooperative Italiane è quello di trovare quanto prima un percorso alternativo più celere, fornendo così le prime risposte alle imprese di pesca che da tempo chiedono una soluzione del genere.



Coordinamento Nazionale del Settore della Pesca

Non ci persuade, invece, l'ipotesi ventilata di consentire lo sbarco del pescato sottotaglia. E' una ipotesi che richiama l'obbligo di sbarco, imposto dall'art. 15 del Reg. 1380/2013 ma che da un lato richiederebbe l'anticipazione di alcuni anni dell'entrata in vigore di tale obbligo, dall'altro non terrebbe conto della esenzione di questo per le specie ittiche ad alto tasso di sopravvivenza, quale è il caso dei molluschi bivalvi. E' da evidenziare infatti che le norme impongono che i molluschi vengano commercializzati vivi. In ogni caso, il prodotto sbarcato sottotaglia non può essere destinato al consumo umano diretto e consentirne lo sbarco massivo potrebbe incentivare mercati paralleli irregolari.